

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 4 Dicembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Attolico Avv. Lorenzo, Orlandi Prof. Mauro, Patierno Dr. Antonio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI:

- **RAFFAELLI FILIPPO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.;**
- **STRAMBI ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.;**
- **MAURELLI MAURO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.;**
- **CERAGIOLI BRUNELLO, VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA CAMAIORE CALCIO A.S.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.;**

E DELLE SOCIETÀ:

- **F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 8, COMMA 3 C.G.S.**
- **CAMAIORE CALCIO A.S.D., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 8, COMMA 3 C.G.S..**

All'esito dell'esame degli atti acquisiti dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale ha rilevato che il signor Filippo Raffaelli, Consigliere del Comitato Regionale Toscana, risulta aver svolto

attività di intermediazione tra società iscritte al campionato di Eccellenza ed alcuni calciatori nell'ambito del trasferimento di questi ultimi e, più in particolare, come emerge *“diffusamente ed in modo chiaro ed inequivocabile dagli atti di indagine, (che) il Raffaelli contattava giocatori proponendo loro il tesseramento con altre società ed organizzando persino gli incontri tra i giocatori e le società interessate”*. Calciatori, individuati, poi, nelle persone di Massimiliano Franchi, Alberto Francesconi, Paolo Andreotti, Claudio Cazzarotto e Stefano Gaggini

Sempre sulla base delle risultanze delle avvenute indagini, il Procuratore ha ritenuto che i signori Mauro Maurelli e Andrea Strambi, rispettivamente Presidente e Direttore Generale della società F.C. Esperia Viareggio S.r.l., nonché il signor Brunello Ceragioli, Vicepresidente e legale rappresentante della società Camaiore Calcio A.S.D., si siano avvalsi dell'operato del signor Filippo Raffaelli al fine di concludere delle trattative per l'acquisizione di calciatori nell'ambito della campagna trasferimenti e acquisti della stagione sportiva 2005-2006.

Ciò rilevato, con atto in data 4.10.2006, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi alla C.A.F. i signori Filippo Raffaelli, Consigliere del Comitato Regionale Toscana, Andrea Strambi, all'epoca dei fatti direttore generale della società F.C. Esperia Viareggio S.r.l., Mauro Maurelli, all'epoca dei fatti presidente della società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. e Brunello Ceragioli, presidente della società Camaiore Calcio A.S.D., per violazione degli articoli 1, comma 1, e 8, comma 1 C.G.S., quanto al Raffaelli per aver svolto, pur ricoprendo la carica di dirigente federale, attività attinente al trasferimento di calciatori, quanto agli altri *“per essersi avvalsi dell'opera del Raffaelli durante la campagna trasferimenti ed acquisti per la stagione sportiva 2005-2006”*

Con il medesimo atto il Procuratore Federale ha deferito, altresì, le società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. e Camaiore Calcio A.S.D., ai sensi dell'articolo 2, comma 4, C.G.S. anche con riferimento all'articolo 8, comma 3, C.G.S., la prima a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed al proprio Direttore Generale all'epoca dei fatti, e la seconda a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascritti al proprio Vicepresidente e legale rappresentante. Le contestazioni venivano regolarmente recapitate dalla Procura Federale ai soggetti interessati.

Pervenuti gli atti in data 10.10.2006, questa C.A.F., con comunicazione in data 14.11.2006, ha convocato di fronte a sé i soggetti deferiti per l'udienza del giorno 27.11.2006.

In seguito, con telefax del 25.11.2006, il signor Filippo Raffaelli ha comunicato la propria impossibilità a presenziare all'udienza fissata per motivi di salute e, contestualmente, ha richiesto di fissarsi nuova convocazione al fine di poter svolgere compiutamente la propria attività difensiva.

Questa Commissione ha accolto tale richiesta fissando nuova udienza in data 4.12.2006.

Alla citata udienza sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il signor Filippo Raffaelli personalmente ed assistito dal proprio difensore, Avv. De Franco, i signori Andrea Strambi e Mauro Maurelli, nonché la società F.C. Esperia Viareggio S.r.l., tutti rappresentati dagli Avvocati Baldini e Menichetti, e il signor Brunello Ceragioli e la società Camaiore Calcio A.S.D., rappresentati dall'Avvocato Barone.

Introdotta la discussione, il rappresentante della Procura Federale, premesso che le partecipazioni da parte del Raffaelli alla trasmissione televisiva *“Penalty”* non sono state oggetto di deferimento ma circostanze valutate nel corso delle indagini per comprendere la complessiva condotta tenuta dal Raffaelli stesso, ha chiesto, sulla base delle violazioni contestate nell'atto di deferimento, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) al signor Filippo Raffaelli anni 1 e mesi 6 di inibizione; b) ai signori Andrea Strambi e Mauro Maurelli anni 1 di inibizione ciascuno; c) al signor Brunello Ceragioli mesi 6 di inibizione; d) alla società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. l'ammenda di euro 500,00; e) alla società Camaiore Calcio A.S.D. l'ammenda di euro 400,00. Il signor Raffaelli, depositate note difensive, interviene personalmente e chiede il proscioglimento con rigetto delle richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale, così come i difensori degli altri soggetti deferiti.

Ritiene questa Commissione pienamente provata la responsabilità dei soggetti deferiti in relazione agli addebiti contestati.

Elemento centrale dell'intera vicenda oggetto del presente procedimento è la valutazione della condotta tenuta dal dirigente federale Filippo Raffaelli nel corso della campagna trasferimenti e acquisti della stagione sportiva 2005-2006. Sul punto, l'esito degli atti di indagine risulta solare.

Le risultanze degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, invero, rivelano che il Raffaelli ha svolto attività di mediazione o, comunque sia, è stato coinvolto nelle operazioni di trasferimento di numerosi giocatori nel periodo appena richiamato.

Ciò viene ampiamente confermato dai verbali resi nel corso delle audizioni sia dei soggetti deferiti che delle persone informate sui fatti oggetto di indagine e, segnatamente, dalle dichiarazioni rilasciate: (i) dai giocatori coinvolti, i quali hanno rivelato di essere stati contattati dal Raffaelli e che lo stesso era presente al momento della definizione del contratto con la loro nuova squadra; (ii) dai dirigenti delle squadre interessate, che hanno ammesso di essersi avvalsi del Raffaelli come consulente nell'ambito della campagna trasferimenti e acquisti e che nell'ambito di tale attività il dirigente federale ha presentato ai responsabili delle squadre diversi giocatori.

L'insieme delle circostanze descritte dalle dichiarazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), costituiscono, senza dubbio, gli elementi essenziali dell'attività rivolta, nel caso di specie, al trasferimento di calciatori. Tanto viene indiscutibilmente chiarito dalle dichiarazioni rese dallo Strambi, il quale, nel descrivere l'attività svolta dal Raffaelli, ha precisato che quest'ultimo *"in pratica faceva da tramite tra i giocatori e la Società"*.

La condotta tenuta dal Raffaelli, così come quella dei dirigenti di società signori Andrea Strambi, Mauro Maurelli e Brunello Ceragioli, costituisce violazione del disposto dell'articolo 8, comma 1, C.G.S. e, in generale, dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'articolo 1, comma 1, C.G.S.. Attesa la carica ricoperta dal Raffaelli, la violazione commessa dallo stesso risulta più grave rispetto a quella degli altri tesserati.

Nessun dubbio anche sulla responsabilità delle società coinvolte, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, C.G.S., in quanto l'operato dei legali rappresentanti è direttamente riferibile alle stesse società.

Considerata, pertanto, la responsabilità dei soggetti deferiti, la Commissione ritiene equo irrogare la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro, ai seguenti soggetti: a) quanto al signor Filippo Raffaelli anni 1; quanto al signor Andrea Strambi, mesi 8; c) quanto al signor Mauro Maurelli, mesi 8; d) quanto al signor Brunello Ceragioli, mesi 4.

Per quanto riguarda le società coinvolte, invece, le sanzioni dell'ammenda di €500,00 per la F.C. Esperia Viareggio S.r.l. e di €400,00 per il Camaiole Calcio A.S.D..

Per questi motivi la C.A.F. visto il deferimento e gli atti, sentita la Procura Federale nonché le parti deferite, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni, visti gli artt. 1 e 8 C.G.S.:

- Sig. Filippo Raffaelli: inibizione anni 1;
- Sig. Strambi Andrea: inibizione mesi 8;
- Sig. Maurelli Mauro: inibizione mesi 8;
- Sig. Ceragioli Brunello: inibizione mesi 4;
- Società F.C. Esperia Viareggio S.r.l.: ammenda di €500,00;
- Società Camaiole Calcio A.S.D.: ammenda di €400,00.

2° collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Attolico Avv. Lorenzo, Cherubini Dr. Giorgio, Orlandi Prof. Mauro – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario

2. RECLAMO CITTA' DI MONREALE DILETTANTISTICA AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" RELATIVO AL CALCIATORE PALMITERI GIANLUCA DOVUTO DALL'U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 9.10.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 6/D del 9.10.2006, la Commissione Vertenze Economiche ha respinto il reclamo proposto dalla società Città di Monreale Dilettantistica al fine di vedersi riconosciuto nella maggior misura di € 103.291,37 il premio alla carriera previsto dall'art. 99 *bis* N.O.I.F. ad essa dovuto da parte del U.S. Città di Palermo, in relazione all'esordio in Serie A del calciatore Gianluca Palmiteri (avvenuto nelle fila del Palermo in data 18.12.2005 in occasione della gara Palermo - Livorno), avendo l'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. certificato detto premio in €18.000,00.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d'Appello Federale la società Città di Monreale Dilettantistica, deducendo che l'intervenuta modifica, ad opera del C.U. n. 153/A del 1.2.2006, dell'art. 99 *bis* N.O.I.F. ed in particolare il novellato meccanismo di determinazione del premio alla carriera spettante alle società dilettantistiche, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie, ed in tutte quelle analoghe ad essa, e chiedendo a questa Commissione, in via pregiudiziale, di sospendere il presente giudizio per rinviarne gli atti alla Corte Federale, affinché quest'ultima si pronunci sulla legittimità della disposta retroattività della succitata norma organizzativa, come novellata, anche a tutte le controversie pendenti alla data della pubblicazione del predetto Com. Uff.; nel merito, in riforma della gravate decisione, determinare nella misura di €103.291,37 l'entità del premio alla carriera dovutole.

Il proposto reclamo non appare meritevole di accoglimento.

Premesso che nessun dubbio può infatti sussistere, nel merito, circa l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 99 *bis* N.O.I.F. al caso di specie, occorre osservare come tutte le censure svolte dall'odierna reclamante attengano alla legittimità, anche sotto un postulato profilo costituzionale, della disposta retroattività della novellata norma alle controversie pendenti alla data della sua entrata in vigore e, pertanto, vadano fatalmente ad impingere nel campo dell'opportunità - e non già della legittimità - della norma medesima e soprattutto della sua disposta retroattività, che peraltro la stessa reclamante ammette possa astrattamente essere disposta dal legislatore.

E' noto, tuttavia, come il giudizio relativo all'opportunità di una norma – così come, nel caso di specie, alla retroattività della stessa – sia da considerarsi una valutazione istituzionalmente demandata in via esclusiva all'organo legislativo, dovendo quello di giustizia limitarsi all'applicazione del diritto positivo.

Né, come già detto, nella fattispecie appaiono ricorrere gli estremi per la remissione degli atti del giudizio alla Corte Federale, non vertendosi affatto in un'ipotesi di contrasto della norma citata con lo Statuto o altre norme federali, né sussistendo problematiche interpretative della norma medesima.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Città di Monreale Dilettantistica di Monreale (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO POLDIL ACIPLATANI CALCIO AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" RELATIVO AL CALCIATORE FOTI SALVATORE DOVUTO DALL'U.C. SAMPDORIA S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 9.10.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 6/D del 9.10.2006, la Commissione Vertenze Economiche ha respinto il reclamo proposto dalla società Poldil Aciplatani Calcio al fine di vedersi riconosciuto nella maggior misura di € 103.291,37 il premio alla carriera previsto dall'art. 99 *bis* N.O.I.F. ad essa dovuto da parte del U.C. Sampdoria S.p.A., in relazione all'esordio in Serie A del

calciatore Salvatore Foti (avvenuto nelle fila della Sampdoria in data 8.1.2006 in occasione della gara Sampdoria - Livorno), avendo l'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. certificato detto premio in €18.000,00.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d'Appello Federale la società Poldil Aciplatani Calcio, deducendo che l'intervenuta modifica, ad opera del Com. Uff. n. 153/A del 1.2.2006, dell'art. 99 *bis* N.O.I.F. ed in particolare il novellato meccanismo di determinazione del premio alla carriera spettante alle società dilettantistiche, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie, ed in tutte quelle analoghe ad essa, e chiedendo a questa C.A.F., in via pregiudiziale, di sospendere il presente giudizio per rinviarne gli atti alla Corte Federale, affinché quest'ultima si pronunci sulla legittimità della disposta retroattività della succitata norma organizzativa, come novellata, anche a tutte le controversie pendenti alla data della pubblicazione del predetto Com. Uff.; nel merito, in riforma della gravate decisione, determinare nella misura di €103.291,37 l'entità del premio alla carriera dovutole.

Il proposto reclamo non appare meritevole di accoglimento.

Premesso che nessun dubbio può infatti sussistere, nel merito, circa l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 99 *bis* N.O.I.F. al caso di specie, occorre osservare come tutte le censure svolte dall'odierna reclamante attengano alla legittimità, anche sotto un postulato profilo costituzionale, della disposta retroattività della novellata norma alle controversie pendenti alla data della sua entrata in vigore e, pertanto, vadano fatalmente ad impingere nel campo dell'opportunità - e non già della legittimità - della norma medesima e soprattutto della sua disposta retroattività, che peraltro la stessa reclamante ammette possa astrattamente essere disposta dal legislatore.

E' noto, tuttavia, come il giudizio relativo all'opportunità di una norma - così come, nel caso di specie, alla retroattività della stessa - sia da considerarsi una valutazione istituzionalmente demandata in via esclusiva all'organo legislativo, dovendo quello di giustizia limitarsi all'applicazione del diritto positivo.

Né, come già detto, nella fattispecie appaiono ricorrere gli estremi per la remissione degli atti del giudizio alla Corte Federale, non vertendosi affatto in un'ipotesi di contrasto della norma citata con lo Statuto o altre norme federali, né sussistendo problematiche interpretative della norma medesima.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Poldil Aciplatani Calcio di Acireale (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO A.S. SAVIGLIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAVIGLIANESE/SALUZZO DELL'8.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 16 del 2.11.2006)

Il Giudice Sportivo di primo grado del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, con deliberazione pubblicata nel Com. Uff. del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta n. 13 in data 12.10.2006, assegnava, in relazione alla gara disputata in data 8.10.2006 tra la A.S.D. Saviglianese e la società Saluzzo, gara persa alla Saviglianese per 0-3, considerando che quest'ultima società aveva schierato in campo il calciatore Allasia Francesco il quale, squalificato per una gara, non aveva scontato la sanzione.

Lo stesso Giudice disponeva, altresì, la squalifica per un'ulteriore giornata del predetto calciatore Allasia; la inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 23.10.2006 per Bruschini P. Mario, dirigente accompagnatore della società Saviglianese; la condanna all'ammenda di €50,00 per quest'ultima società.

Su reclamo della società Saviglianese, il Giudice Sportivo di 2° grado respingeva l'impugnazione e confermava la decisione del primo giudice, con delibera pubblicata nel Com. Uff. del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta n. 16 del 2.11.2006.

Il Giudice di 2° grado – premesso che la società Saviglianese aveva chiesto che fosse dichiarata nulla la delibera di primo grado “per carenza di competenza del Giudice Sportivo di primo grado a pronunciarsi in relazione alla posizione irregolare di un giocatore, come è disposto dall’art. 42 comma 3, C.G.S. “ - osservava che nessuna valida censura poteva muoversi al Giudice Sportivo di primo grado il quale aveva “operato d’ufficio” e aveva “deliberato operando sulla base dei documenti ufficiali di gara avvalendosi, in questo caso, di quanto disposto dall’art. 24 comma 8 e 9 C.G.S. “.

Avverso la delibera del giudice sportivo di 2° grado la società Saviglianese ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale, deducendo che il C.G.S. attribuisce, in forza del combinato disposto degli artt. 24, comma 8 e 9, e 42, comma 3, competenza esclusiva alla Commissione Disciplinare ovvero al Giudice Sportivo di 2° grado per il settore dell’attività giovanile e scolastica, in ordine a tutte le questioni attinenti la regolare posizione dei tesserati che hanno preso parte alle gare.

Conseguentemente il Giudice Sportivo di primo grado si era pronunciato illegittimamente: in primo luogo, decidendo d’ufficio; e, in ogni caso, perché, anziché basarsi sulla documentazione ufficiale relativa alla gara, aveva tenuto conto di una irrituale segnalazione al direttore di gara circa la posizione irregolare del tesserato Allasia, formulata dai dirigenti dell’ A.C. Saluzzo i quali così avrebbero, quantomeno, illegittimamente omesso il dovuto preavviso alla società controinteressata.

Di qui la nullità anche della delibera del Giudice Sportivo di 2° grado che aveva pienamente avvallato la decisione del primo giudice.

Il ricorso è fondato.

L’art. 24, comma 8, C.G.S. prevede, in via generale, quale giudice debba decidere in ordine alla posizione dei calciatori impiegati in gare e stabilisce che tale competenza spetta ai Giudici Sportivi di prima istanza “salvo quanto previsto dall’art. 42, comma 3, C.G.S.” .

Quest’ultima norma dispone che “i *reclami* avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado del Settore per l’attività giovanile e scolastica nel termine di 7 giorni dallo svolgimento della gara stessa”.

Nella fattispecie in esame risulta solo che una nota definita “reclamo” dallo scrivente Bo Enrico, accompagnatore della squadra del Saluzzo e riguardante la posizione del calciatore Allasia fu consegnata all’arbitro della gara disputatasi il giorno 8.10.2006 tra Saviglianese e Saluzzo.

Ora, quest’ultimo documento per valere come rituale reclamo avrebbe dovuto essere proposto alla Commissione Disciplinare o al Giudice Sportivo di 2° grado, come dispone l’art. 42 , comma 3, C.G.S. e inviato in copia alla controparte anziché essere consegnato, come è avvenuto, all’arbitro.

Comunque, ammessa, in denegata ipotesi, la ritualità di siffatto reclamo la competenza sarebbe stata quella indicata dall’art. 42, comma 3, più volte citato, e non del Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, il quale, dunque, ha deciso esorbitando dalla propria competenza.

Questo Giudice, peraltro, si è pronunciato esaminando, come testualmente si legge nella sua delibera, il “referto arbitrale” dal quale “ risulta che la A.S.D, Saviglianese , nella gara in oggetto, ha schierato in campo il giocatore Allasia Francesco che non aveva titolo a prendervi parte”.

Sotto questo profilo, dunque, il Giudice Sportivo di primo grado ha ritenuto di attivarsi d’ufficio, ai sensi dell’art. 24 , commi 8 e 9, C.G.S., come precisa del resto la delibera del Giudice Sportivo di 2° grado, qui oggi impugnata.

Senonché , nella fattispecie in esame, l’arbitro, nel suo rapporto, non ha indicato che il calciatore Allasia era squalificato, né avrebbe potuto rilevarlo, atteso che il suo compito era limitato ad accertare quali giocatori avessero partecipato alla gara.

Ora , è vero che lo stesso arbitro ha dato atto, come risulta dal suo rapporto, di “riserve presentate dalla società Saluzzo” ma anche volendo riferire tale indicazione al documento sottoscritto da Bo Enrico di cui sopra si è trattato, dovrebbe concludersi che la squalifica non

scontata dal giocatore Allasia non è *risultanza* del rapporto arbitrale ma notizia contenuta in un documento presentato all'arbitro, il che è cosa ben diversa.

Pertanto, anche sotto il profilo qui in esame, il Giudice Sportivo di primo grado ha esorbitato dalla propria competenza in quanto l'art. 24 , comma 9, C.G.S. gli consente di attivarsi d'ufficio solo "sulla base delle risultanza dei documenti ufficiali di gara"; clausola, quest'ultima, che delimita la competenza del giudice nel senso che gli attribuisce il potere di decidere d'ufficio purché utilizzi esclusivamente le risultanze dei documenti ufficiali di gara.

Ciò posto, la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado , pubblicata nel Com. Uff. n. 16 del 2.11.2006 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, che ha totalmente avvallato la pronuncia del primo giudice, va annullata perché erronea e parimenti va annullata la decisione del giudice sportivo di primo grado per incompetenza.

L'annullamento va disposto senza rinvio, non sussistendo le condizioni per il proseguimento del processo.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Saviglianese di Savigliano (Cuneo), per l'effetto annulla le decisioni del Giudice Sportivo di 1° e 2° grado ripristinando il risultato del campo. Manda alla Procura Federale per gli eventuali atti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 5 Dicembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli